

REGIONE SICILIA  
**Azienda Ospedaliera**  
*di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione*  
**"GARIBALDI"**  
Catania

DELIBERAZIONE N. 45 del 18 GEN. 2021

**Oggetto:** Convenzione con l'Università degli Studi di Milano per l'espletamento di tirocini curriculari e/o extracurriculari.

Proposta N° 04 del 15 GEN. 2021

**SETTORE PROPONENTE**  
**SETTORE AFFARI GENERALI**

L'istruttore /Il Responsabile del Procedimento

Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali  
(Dott.ssa Ersilia Riggli)

Carola Gouzzoli

Fabrizio De Nicola

**Registrazione Contabile**

Budget Anno \_\_\_\_\_ Conto \_\_\_\_\_ Importo \_\_\_\_\_ Aut. \_\_\_\_\_

Budget Anno \_\_\_\_\_ Conto \_\_\_\_\_ Importo \_\_\_\_\_ Aut. \_\_\_\_\_

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

**Il Dirigente Responsabile**  
**Settore Economico Finanziario e Patrimoniale**  
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,

**il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,**

*nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019*

con l'assistenza del Segretario, dott. \_\_\_\_\_ ha adottato la seguente deliberazione

*Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi*

## **Il Capo Settore della U.O.C. AFFARI GENERALI**

### **Premesso:**

- che al fine di ospitare presso le strutture di questa Arnas i soggetti provvisti di progetto formativo individuale, l'Università degli Studi di Milano ha trasmesso con nota mail del 9-12-2020 apposito link per effettuare una procedura telematica finalizzata alla registrazione e condivisione di una convenzione di durata quinquennale;

### **Vista :**

- la nota prot. 52/AA.GG del 12-1-2021 con la quale il Direttore del Settore Affari Generali ha chiesto al Direttore Sanitario di esprimere parere in merito all'istanza di stipula;
- la nota succitata in calce alla quale il Direttore Sanitario ha espresso parere favorevole *"da sviluppare come fra le altre analoghe attività nel rispetto delle procedure aziendali con atto di indirizzo emanato nazionale e regionale in tema di contenimento circolare Sars Cov 2"*;

### **Ritenuto:**

- Prendere atto del parere favorevole sopracitato;
- Autorizzare la stipula della Convenzione tra l'Università degli Studi di Milano e l'ARNAS Garibaldi finalizzata alla promozione dei tirocini curriculari e/o extracurriculari;
- Fissare la valenza dell'accordo per la durata di un anni cinque , con esclusione di tacito rinnovo;
- Procedere alla sottoscrizione digitale della convenzione;
- Trasmettere copia della presente e convenzione digitalmente sottoscritta all'Università di Milano presso la casella di posta: [convenzione.stage@unimi.it](mailto:convenzione.stage@unimi.it)
- Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione, onde accogliere i tirocinanti presso le Ns strutture.

**Attestata** la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata, ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012;

### **Propone**


Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

- Prendere atto del parere favorevole riportato in calce alla nota 52/AA.GG del 12-2-2021;
- Autorizzare la stipula della Convenzione tra l'Università degli Studi di Milano e l'ARNAS Garibaldi finalizzata alla promozione dei tirocini curriculari e/o extracurriculari;
- Fissare la valenza dell'accordo per la durata di un anni cinque , con esclusione di tacito rinnovo;
- Procedere alla sottoscrizione della convenzione; onde poter accogliere i tirocinanti presso le Ns strutture;

- Trasmettere copia della presente e convenzione digitalmente sottoscritta all'Università di Milano presso la casella di posta: [convenzione.stage@unimi.it](mailto:convenzione.stage@unimi.it)
- Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione.

Allegati: bozza di convenzione

**Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali  
(Dott.ssa Ersilia Riggì)**



### **IL DIRETTORE GENERALE**

**Preso atto** della proposta di deliberazione, che qui s'intende riportata e trascritta, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Preso atto** della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione;


Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale;

### **DELIBERA**


- Autorizzare la stipula della Convenzione tra l'Università degli Studi di Milano e l'ARNAS Garibaldi finalizzata alla promozione dei tirocini curriculari e/o extracurriculari;
- Fissare la valenza dell'accordo per la durata di un anni cinque , con esclusione di tacito rinnovo;
- Procedere alla sottoscrizione digitale della convenzione;
- Trasmettere copia della presente e convenzione digitalmente sottoscritta all'Università di Milano presso la casella di posta: [convenzione.stage@unimi.it](mailto:convenzione.stage@unimi.it)
- Munire la presente della clausola d'immediata esecuzione, onde poter accogliere i tirocinanti presso le Ns strutture;

Allegati: bozza di convenzione


**Il Direttore Amministrativo  
(dott. Giovanni Annino)**




**Il Direttore Sanitario  
(dr. Giuseppe Giammanco)**



**Il Direttore Generale  
(dott. Fabrizio De Nicola)**



**Il Segretario**

**Dott.ssa Maria Antonietta Li Calci Novati**  


<p>_____ copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____</p> <p>_____ e ritirata il giorno _____</p> <p style="text-align: right;">L'addetto alla pubblicazione _____</p> <p>Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art. 65 l.r. n. 25/93, così come sostituito dall'art. 53 l.r. n. 30/93 - e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.</p> <p>Catania _____</p> <p style="text-align: right;">Il Direttore Amministrativo _____</p>
<p>Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____</p>
<p>Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____</p>

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
  - a. nota di approvazione prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

\_\_\_\_\_



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

## CONVENZIONE DI TIROCINIO

TRA

l'Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158, con sede legale in Milano, via Festa del Perdono 7, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Elio Franzini nato a Milano il 19/05/1956

E

AZIENDA OPERATIVA DE RILUSO NAZIONALE ED ALTA SPECIALIZZAZIONE  
(nome completo azienda/ente) P.IVA - C.F. 0472170876,  
con sede legale in ROMA STRADA DI FELI S (indirizzo completo sede legale) nella persona del/della  
DOTT. FABRIZIO DENICOLA (firmatario) nato/a a ..... il .....

Premesso che

1. l'Università degli Studi di Milano è soggetto abilitato a promuovere tirocini curriculari che hanno sede di svolgimento su tutto il territorio nazionale;
2. l'Università degli Studi di Milano è soggetto abilitato a promuovere tirocini extracurriculari in Regione Lombardia;
3. la presente convenzione può essere utilizzata per una pluralità di tirocini, curriculari e/o extracurriculari nell'ambito della durata della stessa (convenzione collettiva).

Si conviene quanto segue

### ARTICOLO 1

#### Soggetti della Convenzione e tipologie di tirocini

Il soggetto ospitante si rende disponibile ad accogliere presso le sue strutture i soggetti provvisti di progetto formativo individuale (vedi art. 3), in possesso degli specifici requisiti previsti e di seguito denominati collettivamente "tirocinante", per lo svolgimento di tirocini extracurriculari (formativo e di orientamento) e/o per lo svolgimento di tirocini curriculari promossi dall'Università degli Studi di Milano (soggetto promotore) secondo le seguenti definizioni.

Ai sensi della presente convenzione:

- sono tirocini curriculari i tirocini svolti da studenti dell'Università degli Studi di Milano in regola con l'iscrizione ad un Corso di laurea, Corso di laurea magistrale, Corso di laurea magistrale a ciclo unico, Master, Dottorato di ricerca e Scuola di specializzazione previsti in via obbligatoria e/o facoltativa dal Corso di studi frequentato e non necessariamente concorrenti ad un riconoscimento nella carriera di studi. I tirocini curriculari sono attivati ai sensi della normativa regionale e/o nazionale di riferimento.
- sono tirocini extracurriculari i tirocini svolti da coloro che abbiano conseguito presso l'Università degli Studi di Milano, da non più di 12 mesi un titolo di Laurea, Laurea magistrale, Laurea magistrale a ciclo unico, Master, Dottorato di ricerca, Scuola di specializzazione e ai quali sia applicabile la normativa vigente in Regione Lombardia (inclusi quelli attivati da un soggetto ospitante multilocalizzato).

Sono esclusi dalla presente convenzione:

- i tirocini professionalizzanti dei Corsi di studio di Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria e Protesi dentaria, delle Professioni Sanitarie e delle Scuole di specializzazione di indirizzo medico, sanitario, farmaceutico



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

e veterinario;

- i tirocini post laurea previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche o riferiti a percorsi abilitanti e i tirocini transnazionali.

## ARTICOLO 2

### Durata del tirocinio

Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel progetto formativo individuale, entro i limiti massimi previsti dalla normativa di riferimento per la specifica tipologia di tirocinio. Per i tirocini curriculari, incluse eventuali proroghe accordate tra le parti, la durata è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Per i tirocini extracurriculari la durata, incluse eventuali proroghe accordate tra le parti, è stabilita dagli Indirizzi Regionali.

## ARTICOLO 3

### Progetto formativo individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal progetto formativo individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

## ARTICOLO 4

### Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dalla normativa vigente e si occupa dell'organizzazione, del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dalla normativa vigente; è responsabile dell'attuazione del progetto formativo individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel progetto formativo individuale.
4. Per i tirocini curriculari la valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

## ARTICOLO 5

### Indennità di partecipazione

In merito alla corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione si precisa che è obbligatoria per i tirocini extracurriculari ed è facoltativa per i tirocini curriculari.

Le parti concordano che:

Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 – 20122 Milano, Italia



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

- il soggetto ospitante si farà carico della corresponsione dell'indennità di partecipazione, obbligatoria per i tirocini extracurricolari, facoltativa per i tirocini curriculari;
- l'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante è definita nel progetto formativo individuale.

## ARTICOLO 6

### Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. Il tirocinante è assicurato:
  - presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal soggetto promotore Università degli Studi di Milano;
  - presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto promotore Università degli Studi di Milano.
2. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel progetto formativo;
3. Nel caso di tirocini extracurricolari, l'invio delle comunicazioni obbligatorie alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezione è di competenza del soggetto ospitante o di soggetti da lui delegati.

## ARTICOLO 7

### Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett.a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
  - formazione generale;
  - formazione specifica.
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
  - organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
  - rischio intrinseco aziendale.

## ARTICOLO 8

### Durata della Convenzione

La presente convenzione ha validità quinquennale non tacitamente rinnovabile, e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

La presente convenzione può essere risolta in qualsiasi momento su richiesta del soggetto promotore in caso di violazione -anche parziale- della normativa di riferimento e in caso di inosservanza di quanto sottoscritto nella



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

convenzione medesima e nel progetto formativo individuale.

## ARTICOLO 9

### Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per le occorrenze specificate nella normativa di riferimento.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto formativo individuale.

## ARTICOLO 10

### Normativa applicabile

1. Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle "Linee guida in materia di tirocini" approvate dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 maggio 2017 e alla D.G.R. 17/01/2018 n.7763 di Regione Lombardia e/o alle disposizioni di altre Regioni e/o alla normativa nazionale di riferimento, ivi incluse successive modifiche e integrazioni. In ogni caso le parti operano in conformità alla legislazione vigente al momento di avvio dei singoli progetti formativi attivati nell'intero arco di durata della presente convenzione.
2. Per la responsabilità derivante dai comportamenti dai valori e dalle regole deontologiche di condotta, il soggetto ospitante prende atto che l'Università degli Studi di Milano è assoggettata al proprio Codice Etico, adottato in ottemperanza alla L. 240/2010, art. 2, comma 4, pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina dedicata, quale patrimonio condiviso di valori e di regole deontologiche di condotta in tutti i rapporti derivanti dalla sua attività istituzionale. L'Università prende atto che il soggetto ospitante è tenuto all'osservanza del proprio modello e del proprio codice etico.
3. Ciascuna parte si impegna a osservare i principi contenuti nel Codice Etico di controparte e ad applicarli ove compatibili con le norme alle quali è soggetta, in esecuzione delle attività svolte nell'ambito della presente convenzione.
4. In tale contesto ed entro i limiti sopra evidenziati, ciascuna parte si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti e amministratori, atti o comportamenti in contrasto con i principi del Modello -ove esistente- e del Codice Etico adottati da controparte e con le disposizioni di legge in materia.
5. Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

## ARTICOLO 11

### Anticorruzione

1. Le parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati - disponibili sui siti internet delle parti o allegati alla presente convenzione - sono parte integrante della convenzione stessa.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

2. Le parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
3. Il soggetto ospitante, se soggetto privato, dichiara che al suo interno non operano ad alcun titolo ex dipendenti dell'Università degli Studi di Milano che abbiano cessato il rapporto di impiego da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ateneo nei propri confronti, ai sensi dell'art. 53 c. 16-ter del d.lgs.30/03/2001 n. 165 ss.mm.ii
4. Le parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

## ARTICOLO 12

### Privacy

Le parti, in qualità di Contitolari del trattamento, si impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare sia su supporto cartaceo sia informatizzato i dati personali riguardanti la presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e dal Regolamento U.E. n. 679/2016, in ossequio ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e dichiarano di trattare i dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione dell'accordo, nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali.

Quanto ai rapporti con gli interessati, ciascuna parte, per i dati di competenza, richiama la propria Informativa consultabile sul sito internet istituzionale. L'Informativa dell'Università è disponibile alla pagina dedicata sul sito di Ateneo.

L'Ente convenzionato nomina i tirocinanti che svolgono le attività presso la propria sede persone autorizzate al trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengono a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

Data

Per il Soggetto Ospitante

.....  
(denominazione Soggetto Ospitante)

.....  
(timbro dell'azienda/ente e firma del  
rappresentante legale)

.....  
(nome del legale rappresentante o suo delegato)

Per il Soggetto Promotore

Università degli Studi di Milano

FRANZINI ELIO  
UNIVERSITA' DEGLI  
STUDI DI MILANO  
13.05.2020 08:47:06  
UTC

.....  
f.to Il Rettore  
Prof. Elio Maria Franzini